

# CITTÀ DI TELESE TERME

## Provincia di Benevento

VERBALE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** – copia –

**n° 33**

**del 30 settembre 2021**

**OGGETTO:** “Art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 – Comunicazione e presa d’atto della variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 08.07.2021”.

L’anno *duemilaventuno* il giorno *trenta* del mese di *settembre* alle ore *15:45* presso “*La Biblioteca Comunale*” sita in *Piazza Madre Teresa di Calcutta*, in prima convocazione con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria. In prosieguo della seduta, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.*:

		Presente	Assente
1	<b>Caporaso Giovanni</b>	Si	
2	<b>Alfano Maria Ausilia</b>	Si	
3	<b>Bisesto Piervincenzo</b>	Si	
4	<b>Di Lello Lorenza</b>	Si	
5	<b>Di Mezza Filomena</b>	Si	
6	<b>Fuschini Vincenzo</b>	Si	
7	<b>Mortaruolo Tommaso</b>	Si	
8	<b>Troiano Antonio</b>	Si	
9	<b>Venditti Maria</b>	Si	
10	<b>Di Santo Nicola Guido</b>	Si	
11	<b>Carofano Pasquale</b>	Si	
12	<b>Ceniccola Nadia</b>	Si	
13	<b>Teta Teresa</b>	Si	
	<b>TOTALE</b>	<b>N° 13</b>	<b>N° 00</b>

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Renato Iadanza**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta **Maria Venditti**, nella sua qualità di **Presidente**.

**Il Consiglio Comunale** adotta la seguente deliberazione.

**OGGETTO:** "Art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 - Comunicazione e presa d'atto della variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 08.07.2021".

La **Presidente del Consiglio** introduce l'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale e fa richiesta all'Assessore e Consigliere Filomena DI MEZZA di procedere alla sua esposizione.

Prende la parola il Consigliere e Assessore **Filomena DI MEZZA**, la quale dà brevemente lettura della comunicazione relativa all'avvenuta adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 08.07.2021, avente ad oggetto una variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, rappresentando che le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale e da quest'ultima deliberate devono essere portate a conoscenza del Consiglio comunale. Non si registrano interventi.

Tanto premesso,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la comunicazione del Sindaco allegata al presente atto e recante all'oggetto: "Art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 - Comunicazione e presa d'atto della variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 08.07.2021";


**Dato atto** che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Udito** l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio;

**Udita** la relazione dell'Assessore e Consigliere Filomena DI MEZZA sull'argomento in oggetto;


#### **PRENDE ATTO**

1. che è stata adottata la deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021, avente ad oggetto: "Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario, ai sensi degli articoli 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000. Esercizio provvisorio 2021", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur senza esservi materialmente allegata;
2. che con la predetta deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021 è stata approvata una variazione con prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166 e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.12. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
3. che con la predetta deliberazione di Giunta municipale è stato disposto di prelevare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal



Fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 2151 (Codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001) denominato "Fondo di riserva" l'importo di **Euro 15.000,00** per spese dirette a far fronte ad interventi previsti dalla legge per le finalità descritte la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente, integrando i capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati e come meglio dettagliato nel prospetto allegato al predetto atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- ✓ Cap. 1058.0, "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Codice di bilancio M.01-P.02-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 5.000,00;**
- ✓ Cap. 1086.0, "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, indagini preliminari, ecc.", Codice di bilancio M.01-P.06-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 8.000,00;**
- ✓ Cap. 1270.1, "Spese per la manutenzione ordinaria automezzi Corpo Vigili", Codice di bilancio M.03-P.01-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 2.000,00.-**



# CITTÀ DI TELESE TERME


## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 – Comunicazione e presa d'atto della variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 08.07.2021.

### II SINDACO

#### *Premesso che:*

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale ha definito la riforma della contabilità pubblica per gli Enti pubblici territoriali, introduce nuove regole al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di Regioni ed Enti locali;
- l'art. 151, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, che ha ad oggetto un orizzonte temporale almeno triennale, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011. Tale termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, disponendo al comma 1 che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- il comma 2 precisa che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dal comma 5-bis, che sono di competenza dell'organo esecutivo, e quelle contemplate dal comma 5-quater, che sono di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il successivo comma 4 dispone che le variazioni di bilancio che siano di competenza del Consiglio comunale possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- ai sensi del comma 5, in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- l'articolo 166, co. 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che gli Enti locali iscrivano nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 166, il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- il comma 2-bis precisa che la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è



riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

ai sensi del comma 2-ter, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

- il successivo comma 2-quater dispone che nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli Enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;
- l'articolo 176 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'art. 239, co. 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente deve esprimere il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri di bilancio e sulle variazioni di bilancio, escluse quelle variazioni di bilancio che siano attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, ferma restando comunque la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

**Atteso che:**

- con deliberazione del Commissario Straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 17 del 06.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Commissario Straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 18 del 06.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022;

**Preso atto** che l'art. 52, comma 2, del Decreto legge n. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, ha stabilito che per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, tra cui rientra anche il Comune di Telese Terme, è disposto il rinvio al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023, prevedendo che fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL;

**Considerato che**, con riferimento alla disciplina dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che: *"Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato"*;
- l'articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che: *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,*

d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

- il comma 5 dell'art. 163 prevede che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 163, “Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;
- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le Regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ai sensi del medesimo punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
- ai sensi del successivo punto 8.12. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

Atteso che:



- con nota prot. n. 8904 del 15.06.2021 il Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente ha rappresentato la necessità e l'urgenza di ottemperare alle spese per l'affidamento di nuovi incarichi di tutela e assistenza legale ai fini della costituzione in giudizio dell'Ente, in quanto i termini di costituzione in giudizio sono tassativamente previsti dalla legge;
- con nota prot. n. 8541 del 09.06.2021 il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente ha rappresentato la necessità e l'urgenza di sostenere una spesa indifferibile diretta al conferimento di un incarico tecnico al fine di realizzare una campagna di indagini preliminari per individuare zone a minore resistenza in prossimità della sorgente Occola presso la quale si è verificata una perdita d'acqua, in quanto in caso di inerzia dell'Ente potrebbero ingenerarsi gravi conseguenze per la sicurezza e l'incolumità pubblica con conseguenti danni a carico dell'Ente;
- con nota prot. n. 8667 del 10.06.2021 il Responsabile dell'Area Vigilanza dell'Ente ha rappresentato la necessità e l'urgenza di sostenere una spesa diretta alla manutenzione dell'unico autoveicolo adibito al servizio di Polizia Municipale, in quanto senza i prescritti interventi non sarebbe possibile svolgere gli adempimenti ed attività indifferibili ed obbligatori che sono connessi all'attività di vigilanza e di Polizia Locale sul territorio;

*Vista* la deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021, avente ad oggetto: "Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario, ai sensi degli articoli 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000. Esercizio provvisorio 2021", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur senza esservi materialmente allegata;

*Atteso* che, per le motivazioni precedentemente esposte, con la predetta deliberazione di Giunta municipale è stato disposto di prelevare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 2151 (Codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001) denominato "*Fondo di riserva*" l'importo di **Euro 15.000,00** per spese dirette a far fronte ad interventi previsti dalla legge per le finalità sopra descritte la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente, integrando i capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati e come meglio dettagliato nel prospetto allegato al predetto atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- ✓ Cap. 1058.0, "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Codice di bilancio M.01-P.02-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 5.000,00**;
- ✓ Cap. 1086.0, "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, indagini preliminari, ecc.", Codice di bilancio M.01-P.06-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 8.000,00**;
- ✓ Cap. 1270.1, "Spese per la manutenzione ordinaria automezzi Corpo Vigili", Codice di bilancio M.03-P.01-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 2.000,00**;

*Richiamato* il disposto dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo per gli Enti locali di rispettare, durante la gestione finanziaria e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo TUEL;

*Preso atto* che, per effetto della predetta variazione con prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, viene rispettato il pareggio finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle spese, e viene garantito il rispetto dei vincoli di bilancio, così come definiti ai sensi del disposto dei commi 819 e seguenti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*Preso atto* che, ai sensi del disposto dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la predetta variazione con prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario provvisorio 2020-2022, essendo di competenza della Giunta municipale ai sensi del combinato

disposto dell'art. 166 e dell'art. 176 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, ferma restando la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

**Verificato** che la richiamata deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021, con la quale è stata approvata la citata variazione con prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166 e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.12. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è stata ritualmente munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, le deliberazioni di variazione del bilancio di previsione con prelievo dal Fondo di riserva, di competenza della Giunta municipale, devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio comunale;

**Ravvisata** la necessità che il Consiglio comunale riceva comunicazione della variazione con prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, approvata con la richiamata deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021 ai sensi del combinato disposto dell'art. 166 e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.12. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

**Acquisiti** preliminarmente, con riferimento alla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area competente dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE**

ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità,


1. che è stata adottata la deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021, avente ad oggetto: "Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario, ai sensi degli articoli 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000. Esercizio provvisorio 2021", la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto pur senza esservi materialmente allegata;




2. che con la predetta deliberazione di Giunta municipale n. 126 del 08.07.2021 è stata approvata una variazione con prelievo dal Fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166 e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.12. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

3. che con la predetta deliberazione di Giunta municipale è stato disposto di prelevare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 2151 (Codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001) denominato "Fondo di riserva" l'importo di **Euro 15.000,00** per spese dirette a far fronte ad interventi previsti dalla legge per le finalità sopra descritte la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente, integrando i capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati e come meglio dettagliato nel prospetto allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- ✓ Cap. 1058.0, "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Codice di bilancio M.01-P.02-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 5.000,00;**
- ✓ Cap. 1086.0, "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, indagini preliminari, ecc.", Codice di bilancio M.01-P.06-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 8.000,00;**
- ✓ Cap. 1270.1, "Spese per la manutenzione ordinaria automezzi Corpo Vigili", Codice di bilancio M.03-P.01-T.1 - Macroaggregato 03 - **Euro 2.000,00.-**



Il Sindaco  
(Giovanni Caporaso)



# CITTÀ DI TELESE TERME

## PARERI


(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Art. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 - Comunicazione e presa d'atto della variazione di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 08.07.2021.

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 21/09/2021




Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 21/09/2021



Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to (Maria Venditti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

addì 20 OTT. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Renato Iadanza)

*Renato Iadanza*

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del TUEL (d.lgs. 267/2000).

Li 20 OTT. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====  
**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto **Segretario Generale**, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Li 20 OTT. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Renato Iadanza)